

“STATUTO SOCIALE” ASSOCOSTIERI

TITOLO I: COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SCOPI

ARTICOLO I – Costituzione e denominazione

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione tra Aziende titolari di autorizzazioni per l'esercizio di depositi costieri fiscali e/o doganali e aziende operanti nel settore della logistica e del mercato energetico che opererà con la sigla “ASSOCOSTIERI”.

Aderiscono ad Assocostieri anche le aziende produttrici di biocarburanti che costituiscono il raggruppamento interno “Unione Produttori Biodiesel”.

Assocostieri, adotta il proprio codice etico che costituisce parte integrante del presente statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

“Assocostieri” aderisce a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

“Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località.

L'Assocostieri è apolitica e non ha fini di lucro.

Essa può, tuttavia, dar vita o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi associativi.

ARTICOLO II - Sede e durata

“Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l’Italia” ha sede legale in Roma ed ha durata illimitata.

ARTICOLO III - Principi e Valori Ispiratori

“Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l’Italia” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso le componenti associative, le imprese e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti o ambienti criminali;

- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione e riflesso della democrazia politica ed economica del Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale da perseguire per dare concretezza ai principi e valori ispiratori, oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nei confronti delle imprese e degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'eguaglianza fra le componenti associative, fra le imprese e gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni.

ARTICOLO IV- Scopi e Funzioni

“Assocostieri” - Confcommercio-Imprese per l'Italia”:

- a) raggruppa, assiste, tutela e coordina l'attività di tutte le aziende regolarmente costituite, titolari di autorizzazioni per l'esercizio di depositi costieri, fiscali e/o doganali e aziende operanti nel settore della logistica e nel mercato energetico e le aziende produttrici di biocarburanti;
- b) rappresenta e tutela, nei limiti del presente statuto, il settore per i rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, nazionali, comunitarie ed internazionali, concorre e promuove con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche e sociali e culturali del paese e dell'Unione Europea e con similari o sinergiche istituzioni ed organizzazioni in campo internazionale, spirito e forme di collaborazioni che consentano di proseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;
- c) promuove accordi di carattere economico;
- d) svolge, ai fini di cui sopra, le seguenti funzioni:
 - 1. organizza, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse nazionale ed internazionale;
 - 2. tutela le attività delle imprese aderenti all'Assocostieri sul piano economico e sindacale, anche stipulando accordi di carattere generale, sia a livello nazionale che comunitario nonché su espressa delega, contratti collettivi di lavoro riguardante la categoria della logistica: assicura la definizione della direttiva per la stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - 3. provvede all'informazione, all'assistenza ed alla consulenza agli associati relativamente ai problemi generali dell'imprenditorialità e dell'impresa.

ARTICOLO V- Rapporti con la Confederazione

- 1. “Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l'Italia” si impegna ad accettare:
 - le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
 - le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
 - il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”;

- le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

TITOLO II : SOCI

ARTICOLO VI – Perimetro di rappresentanza

Possono aderire all'Associazione:

- a) le imprese che ne facciano domanda e siano ammesse all'iscrizione a norma di statuto;
- b) le imprese con sede legale nel territorio nazionale, che svolgono attività nel settore della logistica energetica, le aziende produttrici di biodiesel o che svolgono un'attività comunque diretta alla produzione di beni o servizi con una organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Possono, inoltre, aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, o prestatori di servizi, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità, e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Le aziende associate si distinguono in:

- soci sostenitori, con diritto di 1,5 voti;
- soci ordinari, con diritto di 1 voto;
- soci aggregati senza diritto di voto;
- soci service providers senza diritto di voto.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati o prestatori di servizi.

I soci, effettivi o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l'Italia", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

Ciascun operatore che entra a far parte di "Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l'Italia" attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

ARTICOLO VII – Adesione: modalità e condizioni.

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico dell'Assocostieri.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico di Assocostieri.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Assocostieri.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo. In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l'impresa può richiedere un riesame della domanda di ammissione da parte dell'Assemblea, che decide in modo inappellabile.

Contro la deliberazione negativa dell'Assemblea è possibile ricorrere ai Proviviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Assocostieri di:

- un contributo di iscrizione;
- un contributo ordinario annuale - suddiviso in due rate - ed eventuali contributi speciali deliberati dall'Assemblea.

L'Assocostieri ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

In caso di dimissioni, il socio è comunque obbligato al pagamento di un biennio, indipendentemente dalla data di iscrizione all'Associazione.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

ARTICOLO VIII – Diritti dei soci

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati o prestatori di servizi tutte quelle attività che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione.

ARTICOLO IX – Doveri dei soci

L'adesione all'Assocostieri comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, nonché il Codice etico dell'Associazione.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- può applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Assocostieri;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

ARTICOLO X – Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea dell'Assocostieri;
- censura dal Presidente dell'Assocostieri, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Assocostieri;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico dell'Associazione.

Le sanzioni vengono deliberate dall'Assemblea.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ARTICOLO XI – Cessazione della condizione di socio.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo VII;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione, nei casi previsti dall'articolo X;
- e) per recesso conseguente a dissenso delle modifiche statutarie.

La qualità di socio si perde anche per esclusione deliberata dall'Assemblea, la quale ravvisi un comportamento del socio contrario agli scopi o allo spirito dell'Associazione.

In ogni caso il socio non è esonerato dagli obblighi assunti, a norma dell'articolo VII.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Assocostieri.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini, di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per il biennio;
- c) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall'articolo XXIX.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO XII - Organi associativi.

1. Gli Organi di "Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- i Vice Presidenti;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

ARTICOLO XIII - Composizione Organi Associativi

I componenti elettivi degli Organi associativi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, sono operatori che fanno parte del sistema associativo di "Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l'Italia", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione .

Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO XIV – Incompatibilità “parziale con deroga”

1. Presso "Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l'Italia" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Consiglio Direttivo , nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L'incompatibilità di cui al comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l'Italia".
3. L'assunzione di mandati o incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ad "Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l'Italia".

ARTICOLO XV - Durata

Presso “Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l’Italia” tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 anni.

Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

ARTICOLO XVI – Assemblea

L’Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell’Assemblea.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

All’interno di uno stesso gruppo societario sono ammesse pluralità di deleghe.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono calcolati secondo il seguente schema:

- socio sostenitore: diritto di 1,5 voti;
- socio ordinario: diritto di 1 voto;
- socio aggregato: nessun voto;
- socio service providers : senza diritto di voto.

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro, di esso potranno prendere visione solo le aziende in regola con il versamento dei contributi associativi.

Nell’inviare la convocazione Assocostieri è tenuta a comunicare all’azienda associata il numero dei voti cui ha diritto e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.

All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Probiviri ed il Direttore.

ARTICOLO XVII -Riunioni, convocazioni, costituzione e deliberazioni dell’assemblea.

L’Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all’anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire, entro il termine massimo di venti giorni, dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Eventuali integrazioni all’ordine del giorno saranno ammesse sino alle 24 ore precedenti la riunione.

L’Assemblea, sia ordinaria e sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente anziano, a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a dieci giorni.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti i soci e non meno di 1/3 dei componenti degli organi direttivi, tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Con la spedizione della convocazione, il destinatario si riterrà correttamente convocato.

L'assenza che non sia preventivamente comunicata e motivata sarà ritenuta non giustificata.

L'Assemblea procede alla nomina di un segretario verbalizzante e due scrutatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

Le deliberazioni afferenti le modificazioni statutarie e lo scioglimento dell'Associazione debbono in ogni caso essere prese a maggioranza qualificata.

L'Assemblea delibera, con voto palese, il metodo che dovrà essere usato per le votazioni, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea nomina al suo interno il Presidente della rispettiva adunata assembleare.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Il verbale resta a disposizione dei soci.

Funge da segretario il Direttore o una persona designata dall'Assemblea.

ARTICOLO XVIII – Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i Proviviri;
- d) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- e) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi dell'Associazione stessa;
- f) approvare il Rendiconto dell'esercizio precedente ed il Conto preventivo dell'anno successivo da inoltrarsi a "Confcommercio-Imprese per l'Italia". Il Rendiconto dell'esercizio precedente deve essere accompagnato dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili, nonché la relativa relazione finanziaria ;
- g) in caso di rinnovo dei propri Organi associativi, l'impegno da parte di "Assocostieri-Confcommercio-Imprese per l'Italia" alla certificazione dell'ultimo Rendiconto precedente la scadenza dei propri Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali, di cui all'art.2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39, che sia in posizione di terzietà;
- h) approvare i contributi;
- i) modificare il presente statuto;
- j) sciogliere l'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- k) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- l) deliberare il recesso da Confcommercio –Imprese per l'Italia" con una maggioranza del 30% dei suoi componenti e che rappresenti il 30% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente

confederale mediante lettera raccomandata a.r.. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

ARTICOLO XIX – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dall'ultimo Past President e fino a quattro Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo, si riunisce su convocazione del Presidente che lo presiede, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramata a mezzo fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.

In caso di urgenza può essere convocato per posta elettronica, fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Con la spedizione della convocazione, il destinatario si riterrà correttamente convocato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

La partecipazione al Consiglio Direttivo non è delegabile.

Sono ammessi collegamenti con videoconferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti con prevalenza del voto del Presidente.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è possibile anche in teleconferenza o video conferenza, fatta eccezione per le riunioni in cui si deve procedere a votazione su persone che devono avvenire sempre a scrutinio segreto.

All'apertura della riunione verrà verificato il quorum costitutivo e approvato il verbale relativo alla seduta precedente. Si procederà quindi alla nomina del segretario verbalizzante e di due scrutatori.

I Consiglieri durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari. Possono essere rieletti per un secondo biennio consecutivo a quello della prima elezione e per un terzo e quarto biennio.

Al termine del quarto biennio, i Consiglieri che avranno ultimato il loro mandato, potranno essere rieletti esclusivamente trascorso un biennio dalla cessazione della carica.

ARTICOLO XX – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- e) approvare i bilanci preventivo, consuntivo, i regolamenti interni e la relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- f) approvare la delibera contributiva da portare al voto dell'Assemblea;
- g) deliberare le sanzioni;
- h) riesaminare le domande di adesione;
- i) approvare le modifiche statutarie;

- j) nominare il Direttore generale su proposta del Presidente attenendosi ai criteri indicati dallo Statuto della Confederazione;
- k) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
- l) definire le direttive generali dell'azione associativa promuovendo ed attuando ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari ed alla partecipazione alla vita associativa.

XXI – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, il Consiglio Direttivo proporrà una o più candidature diverse.

Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari.

Presso "Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l'Italia" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Assocostieri di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto. Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente anziano. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

ARTICOLO XXII – Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di tre.

A tale fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica un biennio e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili per non più di un biennio a quello della prima elezione.

I Vice Presidenti possono essere rieletti anche dopo il secondo biennio a condizione che riportino la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti assembleari.

Nel caso che vengano a mancare durante il biennio in carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

ARTICOLO XXIII - Direttore

Il Direttore generale di “Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore :

- a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;
- b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
- c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e ne presenzia i lavori;
- d) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di “Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, assicurando il loro buon funzionamento;
- e) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di “Assocostieri - Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- f) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- g) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- h) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dai competenti Organi;
- i) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.

L’incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

ARTICOLO XXIV – Probiviri

L’Assemblea ogni quadriennio pari elegge, a scrutinio segreto, tre Probiviri i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

La carica di Probiviro viene espletata a titolo gratuito e senza rimborsi spese.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica interna all’Assocostieri.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema associativo e che non si siano potute definire bonariamente.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione delle controversie, ciascuna parte interessata potrà presentare ricorso nel termine di 90 giorni dal manifestarsi degli atti o fatti ritenuti pregiudizievoli.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, e dal Codice etico dell’Associazione.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 90 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 120 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolatrice dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo IX, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni ed alle altre nomine, anche dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Tutti i termini indicati si intenderanno sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

ARTICOLO XXV– Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio dei Revisori contabili costituito presso l'Associazione i cui membri sono scelti in una lista di almeno tre candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art.2 del d.lgs 27 gennaio 2010, n.39 e s.m.i.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risulta eletto Presidente il candidato Revisore legale che ottenga il maggior numero di voti e Revisori effettivi i candidati che ottengano il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Il Collegio dei Revisori contabili dura in carica due anni, scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo.

ARTICOLO XXVI – Disposizioni generali sulle cariche

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negozia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono, altresì, considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcun' altra carica di Assocostieri.

La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica di Assocostieri.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatta salva quella di cui all'articolo XXI del presente statuto. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Con riguardo alle cariche direttive del sistema associativo, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Consiglio Direttivo è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

TITOLO IV: FONDO COMUNE E BILANCI

ARTICOLO XXVII – Fondo comune

Il fondo comune dell'Assocostieri è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Assocostieri.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Assocostieri.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e, pertanto, i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO XXVIII – Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il Rendiconto dell'esercizio precedente, da sottoporre all'Assemblea .

TITOLO V: MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

ARTICOLO XXIX – Modifiche statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che, in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO XXX – Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
